



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. [redacted]
all'udienza del 20/01/2017 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai
sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [redacted] dell'anno [redacted] del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente

TRA

[redacted]
[redacted] con il patrocinio dell' [redacted]
[redacted], con elezione di domicilio in [redacted]
90139 PALERMO, presso il difensore avv. [redacted]

parte attrice

CONTRO

ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), con il patrocinio dell'avv.
LANDOLINA CARLO e dell'avv. [redacted], con elezione di domicilio in [redacted]
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]
parte convenuta – opposta – resistente ENEL DISTRIBUZIONE SPA (C.F.
05779711000), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted],
con elezione di domicilio in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]

parte convenuta – opposta – resistente

OGGETTO: Somministrazione

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 20/3/2012 [REDACTED]

[REDACTED] conveniva in giudizio Enel Energia S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni derivati dall'improvvisa interruzione, in data 3 marzo 2011 dell'erogazione di energia elettrica in favore della stessa [REDACTED] con sede in [REDACTED] [REDACTED] fornitura riattivata soltanto il 26 maggio 2011.

Si costituivano in giudizio entrambe le società convenute.

In particolare, Enel Energia sollevava l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito per esistenza di una clausola di deroga del foro in via esclusiva.

All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. la causa veniva istruita con le prove orali e con l'espletamento di una CTU accertare il nesso di causalità tra i danni patrimoniali subiti dall'[REDACTED]

[REDACTED] e il comportamento di Enel Energia S.p.A. e/o Enel Distribuzione S.p.A.

La questione di incompetenza sollevata dall'Enel Energia è inefficace per

mancata contestazione in relazione criteri di cui agli art. 18, 19 e 20 c.p.c., stante la presenza di un diverso convenuto Enel Distribuzione S.p.a.

Va invece accolta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della convenuta Enel Energia S.p.A.

Invero tale società, nella qualità di grossista di energia, in forza della stipula con i propri clienti finali (c.d. clienti idonei) dei relativi contratti di fornitura, deve stipulare distinti contratti necessari alle proprie esigenze di impresa, tra i quali, anche un contratto per il servizio di trasporto con il "Distributore competente" (nel caso di specie E-Distribuzione s.p.a.) per l'attività di distribuzione (detta anche di "trasporto") dell'energia lungo la rete a media e bassa tensione e sino all'utente finale, ricevendo da questi ultimi specifico mandato.

In ragione di quanto sopra va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della esponente società di fornitura cui, come detto, è precluso per legge di intervenire sulle linee e gli impianti di distribuzione interessati dai furti.

Rimane pertanto da accertare alla luce dell'istruttoria probatoria la responsabilità della società di distribuzione (del resto pure evocata in giudizio da parte attrice) a potere effettuare gli interventi ed alla quale vanno, eventualmente rivolti appunti relativamente alla tempistica del ripristino.

Le deposizioni rese dai testimoni escussi ha consentito di fare chiarezza in ordine al fatto che il furto di conduttori di rame nudo che ha interessato la linea elettrica come riferito dal [redacted], addetto al reparto di progettazione e appalto di E-Distribuzione S.p.A., nel corso della deposizione del 12.03.2014.

Va sicuramente esclusa la responsabilità dell'Enel ai sensi dell'art. 2050 c.c. in

quanto alla stessa Società non può imputarsi responsabilità per fatto doloso del terzo.

Risulta accertato, pertanto, che l'interruzione della fornitura di energia elettrica lamentata ex adverso è derivata dal "caso fortuito", inteso, secondo le recenti elaborazioni giurisprudenziali, come fattore straordinario e imprevedibile, e tale da comprendere anche il fatto doloso del terzo, idoneo di per sé ad interrompere il collegamento causale tra il fatto e il danno, allorché sia stato da solo sufficiente a provocare l'evento (Cass. Sez. III, 10 agosto 2004, n. 15429).

Rimane invece da accertare se sussista o meno responsabilità della Società erogatrice di energia elettrica per ritardo nel ripristino dell'Energia elettrica.

Questo Tribunale aderisce, infatti, all'orientamento giurisprudenziale che afferma che spetta al debitore - a norma dell'articolo 1218 del c.c. - dimostrare di non aver potuto tempestivamente adempiere la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili, *"per vincere tale presunzione a suo carico egli non può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all'esatto adempimento"* (Cass. civ. Sez. III, 18-11-2002, n. 16211).

Secondo quanto previsto dall'art. 1218 c.c., dunque, il debitore può liberarsi delle conseguenze dell'inadempimento se prova che esso è da ricondurre a causa a lui non imputabile. La giurisprudenza, condivisibilmente, ha chiarito che si tratta di provare non una situazione di maggiore difficoltà ad adempiere ma l'assoluta impossibilità della prestazione, libera dalla responsabilità, ossia di aver fatto tutto il possibile per adempiere (Cass. 26 agosto 2002, n. 12477, Cass. 9 giugno 1997 n. 5144; Cass. 1601/80; in dottrina, Bianca,

Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 1979, 96). Ed infatti, in materia di responsabilità contrattuale, "l'art. 1218 c.c. è strutturata in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento". (ex alios Cass. Civ., sez. III, 5 agosto 2002, n. 11717).

Il ripristino della fornitura, quindi, non è avvenuto in modo tempestivo riattivando l'erogazione di energia alla società cliente al fine di adempiere all'obbligazione assunta: ne deriva che Enel Distribuzione non ha "adottato tutte le misure volte ad evitare il danno" patrimoniale alla [REDACTED] ed hanno agito in manifesta violazione delle regole di buona fede e correttezza.

E' chiaro, quindi, che il richiamo alla relazione integrativa del CTU rivela comunque la condotta illegittima e lesiva della società di distribuzione che, incurante delle conseguenze per l'utenza, piuttosto che ripristinare la rete normale ha deciso di creare una rete ex novo.

Il Ctu afferma, infatti a p. 10 della relazione del 29 aprile 2014 emerge che "dai computi metrici dei lavori di ripristino linee commissionati da Enel S.p.A. alla ditta [REDACTED] emerge che le linee collocate assommano ad una lunghezza complessiva di gran lunga superiore a quanto oggetto di denuncia".

Pertanto l'Enel oltre che al ripristino delle linee oggetto di furto, con i lavori

commissionati alla [REDACTED] ha probabilmente provveduto alla sostituzione/rifacimento di altri impianti nelle vicinanze.

Portando il Ctu conclude che *questa ricostruzione in definitiva consente di affermare che i tratti di linea di MT oggetto di furto e denunciati sono proprio quelli contrassegnati con le lettere A-B e BC.*

Alla luce di ciò, atteso che al nodo contrassegnato con la lettera B giunge anche un'altra linea di media tensione, la cabina da palo nodo 2591 dove è collocato il trasformatore MT/bt che alimentava e alimenta la [REDACTED] poteva essere rialimentata ripristinando esclusivamente il tratto A-B di linea per una lunghezza di circa 60 m. I tempi per l'esecuzione di questi lavori sono stimabili in due massimo tre giorni lavorativi.

Tale circostanza conferma la responsabilità della convenuta per i danni subiti dalla attrice.

In altri termini, non è stato dimostrato che è stato compiuto dalla Convenuta tutto ciò che era possibile per il ripristino immediato della fornitura in favore della [REDACTED]

Tra l'altro, quand'anche Enel Distribuzione avesse voluto ricostruire tutta la linea elettrica con cavi in *elicon*, senza riattivare immediatamente la fornitura alla [REDACTED] mediante il riposizionamento dei soli cavi di rame rubati, avrebbero potuto evitare o limitare fortemente i danni subiti dal cliente mediante l'istallazione, nei pressi del posto di trasformazione su palo, di un gruppo elettrogeno da utilizzare in relazione alle necessità del cliente.

Si tratta in altre parole di invocare il principio della c.d. la buona fede oggettiva, attinente al criterio di imputazione della responsabilità da ritardo.

Costituisce oramai *jus receptum* dalla giurisprudenza di legittimità oltre che acquisizione della dottrina anche straniera la configurazione della buona fede

quale impegno o obbligo di solidarietà costituzionalmente sanzionato (specialmente dall'art. 2 Cost.), che, quale fonte di integrazione dell'accordo, impone a ciascun paciscente di tenere quei comportamenti che, anche se non espressamente previsti da una clausola negoziale, non comportano alcun pregiudizio per il soggetto e, nel contempo, sono volti alla realizzazione dell'interesse di controparte, alla cui soddisfazione è preordinato il regolamento contrattuale.

In virtù degli obblighi di protezione che *bona fide* incombono su ciascuna parte di un accordo ed impongono di non causare un danno alla sfera personale o patrimoniale di controparte, l'insorgenza di un guasto alla linea telefonica recava con sé la necessità, del tutto pretermessa dalla compagnia erogatrice del servizio, di avvisare l'utente del disagio e di ripristinare la funzionalità dell'impianto quanto prima, secondo quanto è ragionevole aspettarsi da un operatore qualificato e dalla diligenza professionale che non deve mai venire meno nell'esecuzione delle prestazioni professionali.

La buona fede, nella sua concezione precettiva come nella sua versione valutativa, amplia la gamma ed il numero dei comportamenti dovuti a causa di un atto di autonomia privata, correggendone il contenuto in funzione interpretativa. Nondimeno un simile allargamento delle condotte doverose costituisce oggetto di attività interpretativa parametrata sugli interessi che le prestazioni dedotte in contratto mirano a disimpegnare, nonché sulle loro concrete modalità di soddisfazione e adempimento.

La buona fede arricchisce il contenuto degli obblighi al cui adempimento è tenuta una parte, la diligenza costituisce criterio di responsabilità, alla cui stregua deve essere valutato il concreto atteggiarsi della compagnia elettrica

Nel caso di specie, la buona fede imponeva alla società di riparare il danno nel più breve tempo possibile.

La diligenza professionale è il metro con cui sono stati giudicati come non i tempi eccessivamente lunghi per il ripristino dell'erogazione elettrica

Accertata la responsabilità contrattuale di Enel Distribuzione S.p.a. per il mancato tempestivo ripristino della relativa fornitura, per il risarcimento di tutti i danni subiti dalla l'azienda [REDACTED] è necessario stabilire i criteri della relativa quantificazione.

A tal fine il Consulente tecnico si è occupato, su mandato del Giudice Dott.ssa Stocco di quantificare i danni quali: danno emergente, lucro cessante, perdita d'esercizio, perdita dell'avviamento e cosiddetto "bad wile".

□□

Alla luce di quanto precedentemente esposto esiste un nesso di causalità tra i danni

La quantificazione del risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita subita che il mancato guadagno futuro. Il che si traduce nella quantificazione del danno emergente, del lucro cessante e del "bad will". Per la fattispecie, il primo si quantifica secondo la perdita che ha subito il patrimonio dell'attore [REDACTED] dalla ritardata prestazione del convenuto Enel S.p.A., il secondo fa riferimento ad una situazione futura. In questo caso si guarda alla ricchezza che la Masseria Rossella non ha conseguito in seguito alla mancata fornitura di energia elettrica nel periodo considerato. Trattandosi di evento futuro e solo prevedibile, per quantificare il risarcimento è necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento.

Il terzo esprime la valorizzazione negativa di un perimetro aziendale a seguito di perdita di immagine.

La vicenda, come si è già evidenziato, si impernia sulla interruzione immediata del servizio da parte della compagnia telefonica, oltre che sul ritardo nell'adempimento da parte di quest'ultima.

Con riguardo al danno emergente, la perdita di patrimonio subita della [REDACTED] a seguito del ritardato ripristino della fornitura da parte di Enel S.p.A. può essere quantificata sommando gli importi dei rimborsi effettuati ai clienti che avevano provveduto a versare caparre per la prenotazioni di servizi agrituristici. In particolare, Il Ctu ha effettuato tale valutazione sommando gli importi desunti dalle copie dei bonifici contenuti nell'Allegato d alla CTP del dott. [REDACTED] l'importo complessivo risulta essere pari a € 980,47.

Sono stati inoltre valutati gli importi esposti in bolletta per servizi di rete che l'Enel richiede in ragione dell'allaccio e che per il mese di marzo non hanno ragion d'essere.

Conclude il CTu che a p. 12 rassegna le seguenti conclusioni: *"In definitiva va aggiunto un importo di € 103,51 oltre IVA al 20% pari ad € 20,70 (€ 124,21). Infine, gli Allegati b e c alla CTP del dott. [REDACTED] contengono 4 fatture (2 Elle Servizi e 2 Pungo Impianti) relative alla vendita e/o installazione di apparecchi telefonici, resistenza boiler, elettrovalvole, cuscinetti e noli non meglio precisati, per un importo complessivo di € 2.785,60.*

I documenti agli atti non consentono di chiarire se le apparecchiature di cui sopra possono essersi realmente guastate a seguito dell'interruzione dell'energia elettrica e, per alcuni di essi, tale ipotesi appare assai improbabile. Per questo motivo l'importo di cui sopra non viene

accluso nell'importo totale di quantificazione del danno emergente che risulta definitiva pari a € 1.104,68"

Per quanto concerne il lucro cessante il Tribunale aderisce alle conclusioni del CTu che dopo aver osservato che per il calcolo del lucro cessante vanno valutati gli utili (ricavo sottratto del costo) che l'attrice non ha conseguito in seguito alla mancata fornitura di energia elettrica nel periodo considerato, a p.12 conclude che *"la valutazione sui ricavi può essere fatta a partire dagli importi relativi alle prenotazioni a cui la [REDACTED] non ha potuto dare seguito, decurtati del 25% (percentuale delle prenotazioni che presumibilmente non sarebbe andata a buon fine). Considerati i documenti contenuti nell'Allegato e alla CTP del dott. [REDACTED] [REDACTED] il totale delle prenotazioni ammonta ad un importo di € 39.738,00 che decurtato del 25% si riduce ad € 29.804,00. Per i servizi agrituristici i costi possono essere valutati in maniera percentuale rispetto agli utili in una forbice variabile tra il 25% e il 35%. Attestandosi su una aliquota media del 30% i costi sono pari a € 8.940,00 (30% di € 29.804,00). In definitiva il valore del lucro cessante sarà pari a € 20.864,00 (€ 29.804,00-€ 8.940,00).*

Per quanto attiene al corretto calcolo del "bad will" applicato alla fattispecie si condivide quanto rassegnato dal Ctu che ricorrere alla seguente espressione:

$$\text{"BadWill"} = Mric.s \times [(Red,Is12 - MRed,Is) : Ric] \times a$$

dove:

- ☐ $Mric.s$ = Media dei valori dei ricavi nei tre primi semestri precedenti a quello in cui è accaduto l'evento per cui è causa (I semestre anni 2008, 2009 e 2010);
- ☐ $Red,Is12$ = Reddito relativo al I semestre dell'anno successivo a quello in cui è accaduto l'evento (I semestre anno 2012);

□ $MRed,Is$ = Media dei valori dei redditi nei tre primi semestri precedenti a quello in cui è accaduto l'evento per cui è causa;

□ Ric = Ricavi relativi al I semestre dell'anno successivo a quello in cui è accaduto l'evento (I semestre anno 2012);

□ a = valore stimabile ai sensi dell'art. 2 punto 4 del D.P.R. 460/1996"

Considerato che se il calcolo sopra esposto desse luogo ad un risultato negativo (a testimonianza che l'evento dannoso per l'azienda ha determinato un reddito relativo al I semestre dell'anno successivo a quello in cui è accaduto l'evento superiore alla media dei valori dei redditi nei tre primi semestri precedenti a quello in cui è accaduto l'evento per cui è causa) può essere presa in considerazione una perdita d'immagine aziendale e quindi quantificato economicamente il "bad will".

Nella realtà i dati necessari al calcolo del bad will non sono contenuti agli atti di causa e per questo motivo il CTU non ha potuto procedere al calcolo e pertanto si esclude la relativa quantificazione e alla luce di quanto sopra esposto, il danno può complessivamente valutarsi in € 21.968,68 comprensivo di danno emegente e lucro cessante escludendo dal computo per i motivi sopra indicati dal Ctu e condivisi dal Tribunale il computo della perdita di immagine.

Le spese seguono la soccombenza con condanna per la convenuta Enel Distribuzione S.p.a alla refusione di spese di lite che si liquidano in 3.250,00 per onorari e 850,00 per spese vive oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.

P.Q.M

Dichiara la Carenza di legittimazione ad causam di Enel Energia

- Dichiara la responsabilità contrattuale di Enel Distribuzione S.p.a. per il

mancato tempestivo ripristino della relativa fornitura

- Condanna Enel Distribuzione S.p.a., in persona del Suo amministratore pro tempore al pagamento € 21.968,68 per i danni patiti dalla [REDACTED] [REDACTED] in occasione dell'interruzione di energia elettrica del 3 marzo 2011
- Condanna Enel Distribuzione S.p.a., in persona del Suo amministratore pro tempore al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi 4.100,00 euro oltre I.V.A. e C.P.A e spese generali
- Pone definitivamente a carico di Enel Distribuzione S.p.a., in persona del Suo amministratore pro tempore le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo versate.

Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 20/01/2017 .

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Simona Viola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44